VERBALE DI ACCORDO

In Biella, il giorno 24 ottobre 2019

TRA

la **Delegazione Aziendale** Gruppo Sella S.p.A.

E

le **Delegazioni Sindacali** costituite dalle Rappresentanze Sindacali:
- **FABI**
- **FISAC CGIL**
- **UILCA**
- **FILCAMS CGIL**
- **FISASCAT CISL**

(laddove collettivamente indicate: "*le OO.SS.*")

(insieme, laddove collettivamente indicate: "*le Parti*")

PREMESSO CHE:

a) in attuazione del Piano Strategico di Gruppo, i Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo interessate hanno deliberato l'operazione di fusione per incorporazione di Vipera Services S.r.l (di seguito, per brevità, anche "Vipera Services") e Vipera S.r.l. (di seguito, per brevità, anche "Vipera") in Fabrick S.p.A. (di seguito, per brevità, anche "Fabrick"), società loro controllante al 100% e facente parte del Gruppo Sella, con prevista decorrenza a far data dal 1° novembre 2019;

b) in data 4 settembre 2019, Banca Sella Holding S.p.A., in proprio ed in qualità di Capogruppo, ha dato avvio a termini di legge e di contratto collettivo nazionale di settore alla prescritta procedura, avente per oggetto la fusione per incorporazione di Vipera Services (incorporanda) e Vipera (incorporanda) in Fabrick (incorporante), manifestando la propria disponibilità ad avviare l'esame congiunto;

c) le OO.SS. hanno quindi richiesto l'avvio dell'esame congiunto;

d) nel corso degli incontri avvenuti in data 25 settembre 2019, 11 ottobre 2019, 18 ottobre e 24 ottobre, la Delegazione Aziendale ha illustrato alle OO.SS. le logiche che presiedono alla realizzazione della suddetta operazione che è, in particolare, volta a conseguire la semplificazione e riorganizzazione delle strutture societarie e dei rapporti infragruppo, nonché significativi miglioramenti in termini di riduzione dei costi operativi e di snellimento dei processi decisionali; l'operazione di fusione per incorporazione permetterà prioritariamente al Gruppo Sella di (i) semplificare ulteriormente l'assetto societario ed organizzativo generale, con benefici sia in termini operativi che di governo del Gruppo, (ii) ottimizzare i costi strutturali di funzionamento, grazie principalmente alla condivisione delle strutture amministrative e di controllo, nonché al contenimento di eventuali nuovi inserimenti in tali aree e di (iii) perseguire un'azione di revisione organizzativa, in particolare per quanto attiene all'efficientamento dei processi e la conseguente eliminazione/riduzione delle inefficienze e dei costi di funzionamento generale; nel corso dei citati incontri, la Delegazione Aziendale ha fornito ogni ulteriore chiarimento richiesto, consentendo di approfondire e definire complessivamente le tematiche relative alla procedura in oggetto;

e) nel corso della procedura, le Parti hanno quindi proceduto all'esame delle ricadute dell'operazione sul personale interessato, in applicazione, in particolare, di quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ. nonché dal ccnl del credito in particolare riguardo alle condizioni di passaggio dal ccnl terziario applicato dalle incorporate a quello del credito applicato dall'incorporante;

La Delegazione Aziendale di Gruppo

Le Delegazioni Sindacali di Gruppo

FABI FISAC CGIL UILCA FILCAMS CGIL FISASCAT CISL

f) alla data della presente, i dipendenti di Fabrick sono pari nr. 47, di Vipera Services sono pari a nr. 20 e di Vipera sono pari a nr. 15;
g) Fabrick conferisce ad ABI mandato di rappresentanza sindacale;

tutto ciò premesso e considerato,

le Parti

- esperite e concluse le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto –

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Con il presente accordo le Parti hanno inteso disciplinare le condizioni per il personale dipendente delle società Vipera Services e Vipera, che troveranno applicazione dalla data di decorrenza dell'operazione di fusione per incorporazione.

Art. 3

A partire dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, prevista per il 1° novembre 2019, i complessivi nr. 35 rapporti di lavoro in capo alle incorporande e di cui alla lettera f) delle premesse - dei quali complessivamente nr. 29 appartenenti alle aree professionali e nr. 6 appartenenti alla categoria dei quadri direttivi - passeranno, senza soluzione di continuità, in capo a Fabrick, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cod. civ. con applicazione, secondo quanto stabilito dall'art. 4 e dall'Appendice 1 del ccnl credito 31 marzo 2015, delle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 (contratti complementari), nonché delle normative e dei trattamenti aziendali tempo per tempo vigenti presso Fabrick.
Sempre con riferimento all'art. 3 punto 2 del vigente ccnl di settore, Fabrick applicherà l'orario di lavoro settimanale di 37,5 ore senza applicazione delle previsioni di cui all'art. 100 comma 2 del vigente ccnl.
In sostituzione delle previsioni di cui al paragrafo che precede, ai dipendenti interessati sarà assegnata una dotazione iniziale di 10 ore di banca delle ore; tale dotazione spetta *pro quota* nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno ovvero di passaggio a quadro direttivo o passaggio a tempo parziale.
Per i dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale tale dotazione iniziale sarà riproporzionata sulla base della percentuale di part-time e riconosciuta sotto forma di "permesso ex art. 56"; tale dotazione spetta *pro quota* nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno ovvero di passaggio a quadro direttivo.
Per effetto dell'operazione di fusione non si determinano variazioni dell'attuale sede di lavoro dei dipendenti interessati.

Art. 4

I dipendenti trasferiti saranno inquadrati nell'ambito delle categorie e dei livelli retributivi di cui al ccnl credito in applicazione della seguente tabella di conversione:

La Delegazione Aziendale di Gruppo

Le Delegazioni Sindacali di Gruppo

ABI FISAC CGIL UILCA FILCAMS CGIL FISASCAT CISL

CCNL TERZIARIO	NUMERO DIPENDENTI	CCNL CREDITO	NUMERO DIPENDENTI
7° LIVELLO	1	1 Area I livello (Livello unico)	1
6° LIVELLO	0	2 Area II livello	0
5° LIVELLO	0	2 Area III livello	0
4° LIVELLO	1	3 Area I livello	1
3° LIVELLO	16	3 Area II livello	16
2° LIVELLO	9	3 Area III livello	9
1° LIVELLO	2	3 Area IV livello	2
QUADRO	6	QD 1	1
		QD 2	2
		QD 3*	2
		QD 4*	1

QUADRO: quadri che alla data di efficacia giuridica dell'operazione ricoprono ruolo manageriale e/o con responsabilità elevate*

La corrispondenza fra inquadramenti definita nella tabella di cui sopra è stata determinata ai sensi della disciplina prevista dall'Appendice 1 di cui al ccnl credito, tenendo conto delle mansioni espletate all'atto del passaggio nonché del livello economico complessivo fruito a tale momento.

I dipendenti interessati sono inseriti nella categoria corrispondente a quella di attuale appartenenza:
- i dipendenti inquadrati nel ccnl del Terziario nella categoria dei quadri (pari a nr. 6) saranno inseriti nella categoria dei quadri del credito;
- i dipendenti inquadrati nel ccnl del Terziario nella categoria degli impiegati (pari a nr. 29) saranno inseriti nelle aree professionali del ccnl credito.

In particolare:
a) a decorrere dal 1° novembre 2019 sarà applicato il trattamento previsto dall'art. 3 comma 2 (tabelle retributive ridotte del 20%) con conservazione dell'eventuale maggiore trattamento economico sotto forma di assegno *ad personam*;
b) fermo il numero massimo di scatti maturabili in base al ccnl credito, gli scatti già maturati saranno conservati e valorizzati nelle misure dello stesso ccnl credito complementare;
c) ciascuno dei dipendenti interessati manterrà ferma la data di maturazione del prossimo scatto;
d) ai dipendenti titolari di superminimi non assorbibili, tale importo per l'eventuale quota rimanente dopo l'armonizzazione sarà riconosciuto a titolo di assegno *ad personam* non assorbibile;
e) le anzianità maturate dalla data di assunzione presso Vipera e Vipera Services saranno valutate per intero ai fini degli scatti di anzianità, dei trattamenti di ferie e di malattia;
f) la disciplina del ccnl credito in materia di automatismi troverà applicazione a decorrere dal 1° novembre 2019;
g) tutte le voci retributive saranno calcolate tenuto conto che presso le incorporande la retribuzione è corrisposta su 14 mensilità mentre nel credito l'erogazione avviene su 13 mensilità.

Vipera e Vipera Services daranno corso al pagamento dei ratei di quattordicesima spettanti fino al 31.10.2019.
Ricorrendone le condizioni, l'eventuale premio welfare riferito all'esercizio 2019 sarà percepito, ovviamente *pro quota*, secondo le modalità eventualmente stabilite presso Fabrick.
Per quanto concerne la previdenza complementare, i dipendenti interessati potranno iscriversi al Fondo Pensione Eurorisparmio, con effetto dalla data di decorrenza dell'operazione, secondo le modalità previste per gli attuali dipendenti di Fabrick.

La Delegazione Aziendale di Gruppo

Le Delegazioni Sindacali di Gruppo

FABI FISAC CGIL UILCA FILCAMS CGIL FISASCAT CISL

In materia di assistenza sanitaria integrativa, i dipendenti interessati saranno destinatari, con effetto dalla data dell'operazione, delle stesse condizioni previste per gli attuali dipendenti di Fabrick.
Per quanto attiene ad eventuali ferie non fruite, Fabrick subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso le incorporande.
Per quanto riguarda eventuali permessi non fruiti, gli stessi saranno versati da Fabrick nella banca delle ore e ad essi si applicherà la disciplina di cui al ccnl credito tempo per tempo vigente. Per il personale inquadrato nella categoria dei quadri si procederà all'eventuale monetizzazione/addebito dei residui entro il 31.10.2019.
Il buono giornaliero per la consumazione del pasto viene attribuito secondo le modalità tempo per tempo vigenti in Fabrick.
Per tutto quanto non espressamente richiamato, troveranno applicazione normative e trattamenti aziendali tempo per tempo applicati da Fabrick.

ART. 5

La definizione del trattamento economico e dell'inquadramento riguardante ciascun lavoratore, secondo quanto stabilito dal presente accordo, formerà oggetto di conciliazione individuale – ai sensi e per gli effetti di cui all'Appendice 1 del ccnl credito 31 marzo 2015 – da sottoscriversi (secondo lo schema allegato sotto la lettera A al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale) presso l'apposita Commissione Paritetica di Conciliazione prevista dall'art. 11 del ccnl credito 31 marzo 2015.
Le disposizioni del presente accordo troveranno applicazione subordinatamente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione medesimo.

ART. 6

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente documento si intende assolta ed esperita la procedura di legge e di contratto riguardante la materia trattata in questa sede.
Le Parti si incontreranno entro il 30 giugno 2020 per verificare lo stato di applicazione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Delegazione Aziendale di Gruppo
Banca Sella Holding S.p.A.

Le Delegazioni Sindacali di Gruppo
FABI
FISAC CGIL
UILCA
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL

La Delegazione Aziendale di Gruppo

Le Delegazioni Sindacali di Gruppo
FABI FISAC CGIL UILCA FILCAMS CGIL FISASCAT CISL

Allegato A) al Verbale di accordo del 24 ottobre 2019

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO (Costituita ai sensi dell'art. 11, contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 2015).

VERBALE DI CONCILIAZIONE

(art. 412-ter c.p.c.)

Il giorno _____ in Milano dinanzi alla Commissione Paritetica di conciliazione composta da:

1. Sig. _____ dell'Associazione Bancaria Italiana
2. Sig. _____dell'Organizzazione sindacale _____

sono comparsi:

- _____
- _____
- _____

(insieme "le Parti")

Premesso che:

- il sig. _____, nato a _____ il _____, è stato assunto in data _____ da _____, società che applica il ccnl per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi.;
- in attuazione del Piano Strategico di Gruppo, i Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo interessate hanno deliberato l'operazione di fusione per incorporazione di _____ in Fabrick S.p.A, con prevista decorrenza a far data dal 1° novembre 2019;
- in data 4 settembre 2019, Banca Sella Holding S.p.A., in proprio ed in qualità di Capogruppo, ha dato avvio a termini di legge e di contratto collettivo nazionale di settore alla prescritta procedura, avente per oggetto la fusione per incorporazione di Vipera Services S.r.l. e Vipera S.r.l. in Fabrick, manifestando la propria disponibilità ad avviare l'esame congiunto;
- nel corso della relativa procedura, le Parti hanno quindi proceduto all'esame delle ricadute dell'operazione sul personale interessato, in applicazione, in particolare, di quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ. nonché dal ccnl del credito;
- in data 24 ottobre 2019 è stata raggiunta un'intesa nella quale è previsto che: *"La definizione del trattamento economico e dell'inquadramento riguardante ciascun lavoratore, secondo quanto stabilito da presente accordo, formerà oggetto di conciliazione individuale – ai sensi e per gli effetti di cui all'Appendice 1 del ccnl Credito 31 marzo 2015 – da sottoscriversi (secondo lo schema allegato sotto la lettera A al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale)*

presso l'apposita Commissione Paritetica di Conciliazione prevista dall'art. 11 del ccnl credito 31 marzo 2015";

- conseguentemente, a far tempo dal 1° novembre 2019, il rapporto di lavoro del dipendente passerà/è passato senza soluzione di continuità, in capo a Fabrick, con contestuale applicazione del ccnl per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;
- il traferimento del rapporto di lavoro ex art. 2112 cod. civ. non comporta novazione del rapporto di lavoro e pertanto è esclusa dal campo di applicazione dell'art. 1 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
- le parti intendono quindi concordemente esperire il tentativo di amichevole composizione previsto dall'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c.;
- le parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all'avvio del tentativo di amichevole composizione di cui al punto che precede.

La Commissione Paritetica di conciliazione aderendo alla richiesta delle parti come sopra costituite ha provveduto ad accertare l'identità delle parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata.

Quanto sopra premesso le parti stesse, dopo ampia e approfondita disamina della questione, hanno convenuto quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Con decorrenza 1/11/2019, il Dipendente sarà/è stato inquadrato nel _____ livello retributivo della categoria _____di cui al ccnl credito 31 marzo 2015 con le peculiarità di cui all'art. 3 comma 2 .
3. La retribuzione annua lorda è pari € _____ (*euro* _____) suddivisa in 13 mensilità come da dettaglio seguente:

Stipendio mensile	€. _____
Assegno ad personam non assorbibile	€. _____
Assegno ad personam assorbibile	
Scatti di anzianità (nr.... scatti) ed	
importo ex ristrutturazione tabellare	€. _____
.....	€. _____
.....	€. _____

 Il trattamento economico di cui al presente punto 3 è omnicomprensivo e sostituisce integralmente tutto quanto precedentemente percepito in forza del ccnl per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi.
4. Le anzianità maturate dalla data di assunzione in _____ sono valutate per intero ai fini degli scatti di anzianità, dei trattamenti di ferie e di malattia. Fermo il numero complessivo di scatti previsto dal ccnl Credito, il prossimo scatto di anzianità maturerà il _____
5. La disciplina del ccnl credito in materia di automatismi troverà applicazione a decorrere dal 1° novembre 2019.
6. I diritti maturati e non goduti dal Dipendente, non liquidati al medesimo da _____ alla data del 1° novembre 2019 saranno trasferiti/sono stati trasferiti da _____ a Fabrick.
 Se area professionale: Per quanto riguarda eventuali permessi non fruiti, gli stessi saranno versati da Fabrick nella banca delle ore e ad essi si applicherà la disciplina di cui al ccnl credito tempo per tempo vigente.
 Se quadro direttivo: Per il personale inquadrato nella categoria dei quadri si procederà all'eventuale monetizzazione/addebito dei residui entro il 31.10.2019.
7. La sede di lavoro è sita in _____, rimanendo salvi diritti e facoltà del datore di lavoro previsti dalla legge e dal ccnl.

8. L'orario di lavoro è definito in 37,5 ore alla settimana così articolate:_____
9. Resta inteso che per quanto non espressamente previsto nella presente conciliazione troveranno applicazione – ad integrale sostituzione della previgente disciplina collettiva – la contrattazione collettiva nazionale del settore del credito tempo per tempo vigente, nonché le normative di secondo livello in essere per i dipendenti di Fabrick e l'accordo sindacale del 24 ottobre 2019.

In relazione alla volontà come sopra espressa dalle parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita ex art. 412-ter c.p.c., accertato che le stesse sono pienamente consapevoli del significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, prende atto dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra la tra _____, _____e il dipendente sig. _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 2015, e dell'art. 2113, quarto comma, c.c.

I componenti la Commissione dichiarano inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente verbale sono vere ed autentiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Copia del presente verbale di Conciliazione viene depositata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano.

Milano, _____

IL DIPENDENTE

FABRICK S.P.A.

LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE